

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 verbale prot. n. 1511 (1-7-2) del 29.03.2018

Oggetto: Provvedimento in materia di Imposta Unica Comunale.

L'anno duemiladiciotto ed il giorno ventinove del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Perrin Daniel	Consigliere	x		
Machet Valeria	Consigliere	x		
Perrin Stefano	Consigliere	x		
Perrin Aline	Consigliere	x		
Corgnier Elena	Consigliere	x		
Gyppez Roberta	Consigliere	x		
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		
Engaz Lorena	Consigliere	x		
Perrin Livio	Consigliere	x		
Machet Cristina	Consigliere	x		
Chatrian Liam	Consigliere	x		

Totale Presenti: 11

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 23:30 del medesimo giorno.

Si dà atto che prima della discussione del presente punto Il Sindaco Daniel PERRIN propone di rinviare il punto 9 dell'Ordine del Giorno "Approvazione convenzione con l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin", per consentire alcuni approfondimenti. Tale proposta ottiene 7 voti favorevoli, 1 astenuto (Livio PERRIN) e 3 contrari (Lorena ENGAZ, Liam CHATRIAN, Cristina MACHET), quindi il punto 9 dell'ODG viene rinviato.

Oggetto: Provvedimento in materia di Imposta Unica Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

UDITA la proposta del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 08.03.2018 recante ad oggetto "Provvedimento in materia di Imposta Unica Comunale";

PRESO ATTO della proroga al 2018 del blocco degli aumenti delle tariffe, dei tributi e delle addizionali regionali e comunali per opera della L. 27 dicembre 2017, n. 205, eccezion fatta per TARI ed imposta di soggiorno;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale di procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017, relativo al differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 (D. Min.Int. 09.02.2018);

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è*

sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/03/2017 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 07/03/2014;

RITENUTO quindi di proporre l'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

Imposta Municipale Propria 2018 (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 ‰
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,00 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,00 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (quota riservata esclusivamente allo Stato)	7,60 ‰
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti o professioni, utilizzati direttamente dal possessore e relative pertinenze	5,60 ‰

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

DATO ATTO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad alcun immobile e non potendo procedere nel 2018 all'aumento delle ulteriori aliquote **TASI**, **si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata.**

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali, come sopra evidenziato, la legge di Bilancio 2018, all'articolo 1, comma 38 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale aveva previsto che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

PRESO ATTO del Piano Finanziario per l'anno 2018, predisposto ed approvato dall'Unité des Communes Valdôtaines, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

RITENUTO di proporre all'approvazione le tariffe TARI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

TARIFFE 2018		
UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/utenza)
Famiglie di 1 componente	0,48	13,00
Famiglie di 2 componenti	0,55	22,00
Famiglie di 3 componenti	0,63	23,00
Famiglie di 4 componenti	0,66	24,50
Famiglie di 5 componenti	0,70	25,00

Famiglie di 6 o più componenti	0,75	25,50
--------------------------------	------	-------

TARIFFE 2018				
UTENZE NON DOMESTICHE				
Attività produttive		Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25	0,48	0,73
2	Campeggi, distributori carburanti	0,40	0,72	1,12
3	Stabilimenti balneari	0,25	0,64	0,89
4	Esposizioni, autosaloni	0,24	0,50	0,74
5	Alberghi con ristorante	0,04	1,38	1,42
6	Alberghi senza ristorante	0,10	1,19	1,29
7	Case di cura e riposo	0,55	0,88	1,43
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,38	0,64	1,02
9	Banche ed istituti di credito	0,35	0,64	0,99
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,10	1,06	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,12	1,05	1,17
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,25	0,88	1,13
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,50	1,10	1,60
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	0,80	1,30
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,30	1,20	1,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,10	1,45	1,55
17	Bar, caffè, pasticceria	0,09	1,44	1,53
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,05	1,24	1,29
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,12	1,27	1,39
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,01	1,46	1,47
21	Discoteche, night club	0,60	1,22	1,82
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,75	0,00	0,75

RITENUTO infine opportuno evidenziare e proporre le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TARI	Unica soluzione	31 gennaio 2019

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07/03/2014;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare al Consiglio Comunale. Relativamente alla proposta di deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Daniel PERRIN introduce l'argomento sottolineando che l'aumento considerevole della tariffa è dovuto al fatto che la Regione ha costretto i Comuni a delegare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alle Comunità Montane (ora denominate Unités des Communes) che non sono state in grado di sfruttare eventuali economie di scala per abbassare i costi, ma sono riuscite addirittura ad aumentarli, anche se poi cercano di giustificare gli aumenti con presunti adeguamenti ISTAT dei contratti, con l'obbligo di cambiare i colori dei cassonetti e così via.. Interviene quindi il Consigliere Liam CHATRIAN per sottolineare che, tornando alla questione del rinvio del punto 9 dell'ODG, bisognerebbe provare a fare qualcosa, visto che a monte c'è un errore di impostazione: i Comuni hanno scelto il tipo di raccolta (magari diverso da un comune all'altro, come ad esempio molok, piuttosto che centri frazionali o porta a porta), ma poi spetta all'Unité fare l'appalto, che quindi risulta complesso e costoso. L'Assessore Stefano PERRIN afferma che il ragionamento non fa una grinza, ma si tratta di scelte calate dall'alto e non si può far nulla, se non provare a fare pressioni politiche. La Consiglieria Cristina MACHET rimarca quindi che, come ci si è rifiutati di delegare il servizio tributi che dovrebbe invece essere svolto dall'Unité, ci si potrebbe anche opporre al servizio di raccolta e smaltimento associato dei rifiuti. La Consiglieria Lorena ENGAZ sottolinea poi che il servizio tributi non delegato costa anche ai cittadini, senza contare che il piano economico finanziario relativo al ciclo dei rifiuti avrebbe potuto essere rivisto nella parte di competenza dei comuni, come ad esempio nei costi di bollettazione e spedizione. La Consiglieria Lorena ENGAZ introduce quindi la questione del rapporto superficie e persone presuntivamente

presenti negli immobili, che, secondo le informazioni ricevute dall'ufficio tributi comunale, sarebbe stato modificato in assenza di modifiche regolamentari, come prevedrebbero le norme in materia. L'Assessore Stefano PERRIN segnala che con un nuovo rapporto superficie/persone si potrebbe ottenere una migliore distribuzione del carico fiscale a vantaggio dei nuclei residenti. Relativamente all'argomento, la Consigliera Lorena ENGAZ annuncia il voto contrario del gruppo di Minoranza con la motivazione che per modificare il rapporto metri quadri / persone presenti si deve prima modificare il regolamento comunale, ma che non risulta in delibera tale modifica, mentre emerge dalla documentazione prodotta dall'ufficio tributi. Dopo una breve sospensione dei lavori, il Sindaco Daniel PERRIN annuncia che il regolamento, nella parte in cui si modifica il rapporto metri quadri / persone presenti, non viene assolutamente toccato rimanendo in vigore le regole del 2017. La Consigliera Lorena ENGAZ insieme al Consigliere Livio PERRIN ed alla Consigliera Cristina MACHET sottolineano allora che potrebbero mancare, sulla base delle proiezioni fornite dall'ufficio tributi, circa 15.000 euro. Al termine della discussione il Consiglio procede alla votazione;

TERMINATA la votazione sull'oggetto, resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	4 (Lorena ENGAZ, Livio PERRIN, Cristina MACHET, Liam CHATRIAN)
ASTENUTI	0

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta Municipale Propria 2018 (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 ‰
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,00 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,00 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (quota riservata esclusivamente allo Stato)	7,60 ‰
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti o professioni, utilizzati direttamente dal possessore e relative pertinenze	5,60 ‰

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

DI DARE ATTO che la TASI non è applicata nel 2018 nel Comune, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2018, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali;

DI DARE ATTO che pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI)

DI DARE ATTO del Piano Finanziario per l'anno 2018, predisposto ed approvato dall'Unité des Communes Valdôtaines;

DI CONFERMARE anche per l'anno 2018 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

DI APPROVARE le tariffe TARI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

TARIFFE 2018		
UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/utenza)
Famiglie di 1 componente	0,48	13,00
Famiglie di 2 componenti	0,55	22,00
Famiglie di 3 componenti	0,63	23,00
Famiglie di 4 componenti	0,66	24,50
Famiglie di 5 componenti	0,70	25,00
Famiglie di 6 o più componenti	0,75	25,50

TARIFFE 2018				
UTENZE NON DOMESTICHE				
Attività produttive		Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25	0,48	0,73
2	Campeggi, distributori carburanti	0,40	0,72	1,12
3	Stabilimenti balneari	0,25	0,64	0,89

4	Esposizioni, autosaloni	0,24	0,50	0,74
5	Alberghi con ristorante	0,04	1,38	1,42
6	Alberghi senza ristorante	0,10	1,19	1,29
7	Case di cura e riposo	0,55	0,88	1,43
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,38	0,64	1,02
9	Banche ed istituti di credito	0,35	0,64	0,99
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,10	1,06	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,12	1,05	1,17
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,25	0,88	1,13
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,50	1,10	1,60
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	0,80	1,30
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,30	1,20	1,50
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,10	1,45	1,55
17	Bar, caffè, pasticceria	0,09	1,44	1,53
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,05	1,24	1,29
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,12	1,27	1,39
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,01	1,46	1,47
21	Discoteche, night club	0,60	1,22	1,82
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,75	0,00	0,75

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 1 rata:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
TARI	Unica soluzione	31 gennaio 2019

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

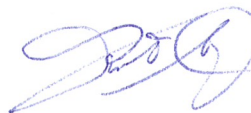
DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Il Sindaco
f.to Daniel PERRIN



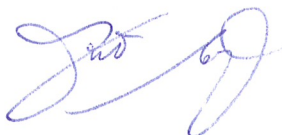
Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal **03/04/2018**

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal **03/04/2018** al **18/04/2018**

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)